

# Brevi note in merito ai limiti all'esecuzione dei beni del fondo patrimoniale per debiti nascenti da fatto illecito

di GIUSEPPE CORASANITI

*Alla luce del prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale i beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti derivanti da fatto illecito solo nel caso in cui la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio (id est il fatto generatore del debito) abbiano inerenzia diretta ed immediata con le esigenze familiari (si tratti, cioè, di un fatto generatore del debito posto in essere dal coniuge perché "vantaggioso" per la famiglia).*

## 1. I limiti all'esecuzione sui beni (e relativi frutti) del fondo patrimoniale e la disciplina dell'azione revocatoria.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it) In forza del disposto di cui all'art. 170, c.c. "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Tale norma stabilisce quindi un sistema di limiti alla espropriabilità dei beni del fondo patrimoniale (e dei relativi frutti) in rapporto alle diverse categorie di crediti. In verità, il legislatore non ha inteso disciplinare in modo diverso e speciale l'espropriazione dei beni del fondo patrimoniale, ma, più semplicemente, ha inteso porre dei limiti alla disciplina ordinaria dell'esecuzione coattiva tutte le volte in cui quest'ultima sia indirizzata verso i beni (e i loro frutti) costituiti in fondo patrimoniale, trattandosi, per l'appunto, di beni "vincolati" a soddisfare in via esclusiva i bisogni della famiglia<sup>1</sup>.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it) Pertanto, ai sensi della citata disposizione l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva (e la prova di tale elemento soggettivo è a carico dei coniugi) essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sorti dopo la costituzione del fondo, o anche prima, ed in tale ipotesi i creditori possono esperire, se del caso, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l'atto costitutivo del fondo<sup>2</sup>.

Tale affermazione deve essere intesa nel senso "che il legislatore ha differenziato i crediti in due categorie, con riferimento alla loro causa, cioè crediti «contratti» per i bisogni della famiglia, e crediti con causale estranea a detti bisogni"; tuttavia, "consocio del sacrificio che ciò avrebbe comportato alle ragioni creditorie e dunque all'adempimento dell'obbligazione, nonché della gravità della deroga ai principi generali in

<sup>1</sup> In questi termini cfr. P. G. DEMARCHI ALBENGO, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2011, 282.

<sup>2</sup> In questi termini cfr., fra gli altri, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2000, 366.

*materia di responsabilità patrimoniale del debitore, il legislatore ha subordinato il vincolo di inespropriabilità ad un ulteriore presupposto, estraneo al credito, individuandolo nell'elemento soggettivo del creditore*<sup>3</sup>. In altri termini, il creditore che intende agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale, non può farlo solo quando ricorrono due condizioni, una oggettiva relativa alla causa del credito (che non deve essere stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia), ed una soggettiva, relativa alla conoscenza che il creditore abbia degli scopi extra-familiari perseguiti dal coniuge-debitore. In questo modo, quindi, quantomeno per le obbligazioni di origine contrattuale, il creditore sa che non potrà eseguire i beni del debitore costituiti in fondo patrimoniale (o che vi saranno inseriti in seguito) quando è a conoscenza che il debito viene contratto dal coniuge-debitore per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In merito all'esatto significato dell'espressione "*bisogni della famiglia*", si ricorda che, in assenza di una definizione normativa, la Corte di cassazione in molteplici pronunce (specie in tema di azione revocatoria diretta alla declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale verso le ragioni del creditore proponente) ha dilatato sempre di più il significato e la portata dei "*bisogni della famiglia*", facendovi rientrare le più ampie e varie esigenze socialmente apprezzabili e dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi<sup>4</sup>.

Pertanto, in estrema sintesi può affermarsi che per bisogni della famiglia devono intendersi tutte le necessità che siano attinenti al mantenimento del benessere della famiglia (sia materiali che spirituali), con esclusione delle esigenze di tipo strettamente personale dei componenti (ad es. esigenze voluttuarie o di tipo speculativo), fatta eccezione per le esigenze fondamentali del singolo componente il cui soddisfacimento realizza un interesse della famiglia.

Ciò posto, occorre inoltre far presente che nel caso di fondi patrimoniali costituiti dopo il sorgere del debito, il creditore, se del caso, potrà esperire (entro il termine di cinque anni dalla costituzione del fondo) l'azione revocatoria *ex art. 2901 c.c.* al fine di ottenere una sentenza che dichiari, nei suoi (soli) confronti, l'inefficacia dell'atto dispositivo (nella specie atto costitutivo del fondo patrimoniale), così da permettere a quest'ultimo di poter soddisfare coattivamente il proprio credito sui beni costituiti in fondo patrimoniale (come se tali beni venissero fittiziamente restituiti, liberi da vincoli, al patrimonio del coniuge-debitore). A tale riguardo occorre ricordare che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale rappresenta un atto di disposizione dei propri beni assimilabile agli atti a titolo gratuito<sup>5</sup>. Pertanto, il creditore che procede giudizialmente con l'azione revocatoria, ai sensi del citato art. 2901 c.c., dovrà dimostrare:

- l'esistenza di un credito: il credito può essere a termine o sottoposto a condizione ed anche solamente eventuale (come quello del fideiussore o del terzo datore di ipoteca con riguardo all'eventualità di dover esperire l'azione di regresso); viene, dunque, accolta una nozione lata di credito, con irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. E' quindi sufficiente che il credito esista, anche se "litigioso" in quanto oggetto di contestazione in sede giudiziaria; certamente, il credito tutelato con l'azione revocatoria, se può essere posteriore all'atto di disposizione (nella specie atto costitutivo del fondo patrimoniale), non può tuttavia sorgere in un momento successivo al-

<sup>3</sup> Così P. G. DEMARCHI ALBENGO, *op. cit.*, 286.

<sup>4</sup> Cfr., tra le tante, Cass., 18 luglio 2003, n. 11230.

<sup>5</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali di tale assimilazione si rinvia *infra*.

l'esperimento della stessa azione revocatoria, dal momento che il possesso, da parte dell'attore, della qualità di creditore costituisce uno dei presupposti della proponibilità dell'azione revocatoria;

- il *periculum damni* è richiesta, cioè, l'esistenza non già del danno in atto, ma del (semplice) pregiudizio delle ragioni del creditore.

Tale ultimo presupposto sussiste:

- non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore,
- ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (ad es., alienazione dell'unico immobile del debitore, anche se al doppio del suo valore di mercato, posto che il denaro può essere occultato o sottratto più facilmente all'azione esecutiva).

Tale ultimo presupposto (*periculum damni*) è quindi configurabile anche a seguito della costituzione di un fondo patrimoniale, poiché quest'ultimo, essendo assimilabile agli atti a titolo gratuito<sup>6</sup>, è idoneo a determinare una modificazione della situazione patrimoniale dei coniugi, comportando una potenziale riduzione delle garanzie dei creditori, poiché rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni<sup>7</sup>.

Ed ancora, trattandosi nella specie di un'azione revocatoria relativa ad un atto a titolo gratuito (quale è l'atto costitutivo del fondo patrimoniale), sotto il profilo soggettivo occorre distinguere due ipotesi:

- (1° ipotesi) atto costitutivo del fondo patrimoniale successivo al sorgere del credito: in tal caso il creditore istante deve dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (*scientia damni*) mentre non rileva lo stato soggettivo del terzo (l'altro coniuge). Tale consapevolezza è in sostanza presupposta dovendo essere valutata in termini oggettivi, con riferimento alle circostanze di fatto, cosicché sussisterà ogniqualvolta è ravvisabile il *periculum damni*.
- (2° ipotesi) atto costitutivo del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito: in tal caso il creditore istante deve dimostrare il c.d. *consilium fraudis*, ossia l'intenzione di pregiudicare il credito futuro (dolosa preordinazione)<sup>8</sup>, mentre non rileva lo stato soggettivo del terzo (l'altro coniuge). È, cioè, necessaria la prova che l'atto sia stato posto in essere dal debitore al fine di rendersi (parzialmente o totalmente) insolvente in previsione dell'assunzione di debiti futuri.

Infine, quanto al profilo temporale, possono essere dichiarati inefficaci non solo gli atti (nella specie gli atti costitutivi del fondo patrimoniale) che hanno ad oggetto beni già facenti parte del patrimonio del debitore al momento dell'insorgenza del debito, ma anche

<sup>6</sup> Per tale assimilazione cfr. Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2384 del 22 giugno 1999; in giurisprudenza cfr., tra le altre, Cass., 2 agosto 2002 n. 11537; Cass., 8 settembre 2004, n. 18065.

<sup>7</sup> In questi termini Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. civ., 2 agosto 2002, n. 11537; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2005, n. 4933.

<sup>8</sup> In tal senso in giurisprudenza, con specifico riferimento all'ipotesi di fondo patrimoniale costituito prima del sorgere delle obbligazioni non adempiute, il Tribunale di Bari, con sentenza del 4 marzo 2010, ha stabilito che il creditore agente in revocatoria deve provare in giudizio il dolo generico del debitore, integrato dalla mera previsione del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, non essendo necessaria la prova del dolo specifico, e cioè della consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Sul punto si veda anche Cass. 23 settembre 2004, n. 19131, in cui i Giudici di legittimità affermano che la prova della dolosa preordinazione (*consilium fraudis*) può essere rappresentata anche da una serie di elementi presuntivi (purché gravi precisi e concordanti), quali il progressivo aumento della complessiva esposizione debitoria dei coniugi, la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito allorché il matrimonio era stato contratto da diversi anni ed i figli erano economicamente autosufficienti; difatti, per i Giudici di legittimità tali elementi sarebbero idonei a far presumere che lo scopo del fondo patrimoniale, anziché essere l'accantonamento di un patrimonio per i futuri bisogni della famiglia, era strumentale all'elusione delle prevedibili conseguenze delle progressive esposizioni debitorie.

i beni entrati nel patrimonio successivamente, in quanto ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni<sup>9</sup>.

## 2. I limiti all'esecuzione dei beni del fondo patrimoniale per debiti nascenti da fatto illecito.

Le considerazioni di carattere generale sin qui svolte devono ora essere riferite alla fattispecie, in cui si ipotizza che i debiti esistenti (*rectius*, che in ipotesi potrebbero venire ad esistenza) non siano debiti derivanti da contratto, bensì debiti derivanti da fatto illecito (civile, amministrativo e penale).

Orbene, a tal riguardo occorre anzitutto far presente che è sempre stata una questione alquanto dibattuta in dottrina quella relativa alla possibilità che i beni costituiti in fondo patrimoniale siano chiamati a rispondere dei debiti derivanti da fatto illecito.

La tesi negativa (decisamente minoritaria) è stata argomentata principalmente facendo leva sulla formulazione letterale del citato art. 170 c.c., la quale, dando rilevanza all'elemento psicologico ai fini della riconducibilità del credito ai bisogni della famiglia, sembrerebbe presupporre una necessaria partecipazione soggettiva del creditore nella nascita dell'obbligazione (la quale, pertanto, dovrebbe essere solo di fonte contrattuale).

Ciò nonostante, il prevalente orientamento dottrinale ed il prevalente orientamento giurisprudenziale conducono, invece, la disciplina della responsabilità del fondo patrimoniale anche ai rapporti derivanti da fatto illecito, in quanto si ammette che "*il credito possa avere causa familiare anche se ha natura non negoziale*"<sup>10</sup>.

In tal senso, infatti, in dottrina è stato fatto l'esempio classico del danno provocato da un infortunio automobilistico nel trasporto di un figlio al pronto soccorso o del credito per ingiustificato arricchimento di uno solo dei coniugi<sup>11</sup>; in queste ipotesi, infatti, il fatto generatore del debito sarebbe direttamente inerente a soddisfare i bisogni familiari.

A tal riguardo autorevole dottrina sul punto ha affermato che anche con riferimento a debiti derivanti da fatto illecito (dunque non aventi una fonte contrattuale) quello che rileva è sempre la riconducibilità della fonte del rapporto obbligatorio al soddisfacimento di bisogni familiari<sup>12</sup>.

In altri termini, anche nel caso di debito derivante da fatto illecito, affinché di tale debito possa risponderne il coniuge-debitore con i beni costituiti in fondo patrimoniale, è necessario che (non già il debito, bensì) il fatto generatore del debito (ossia la condotta illecita) attenga direttamente ed immediatamente alle esigenze dei familiari (incombendo sui coniugi, che agiscono in opposizione all'esecuzione, la prova che tale rapporto di inerente diretta ed immediata nella specie non sussiste).

Ciò significa che per i crediti non negoziali, ai fini della aggredibilità dei beni del fondo ai sensi dell'art. 170 c.c., rilevarebbe solo elemento oggettivo e non anche l'elemento soggettivo ivi indicato. Difatti, si è detto che la citata norma richiede, per escludere l'assoggettabilità dei beni del fondo alla procedura espropriativa del creditore, la consapevolezza di quest'ultimo circa l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, nel senso che la costituzione del fondo patrimoniale non determina *ipso iure* la impignorabilità dei beni che ne fanno parte, così sottraendoli all'azione esecutiva, ma occorre anche una com-

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

<sup>9</sup> Cfr. Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2001, n. 4422.

<sup>10</sup> In questi termini cfr. P. G. DEMARCHI ALBENGO, *op. cit.*, 287.

<sup>11</sup> GABRIELLI, in *Voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale* in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, 1982, 301.

<sup>12</sup> GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, *Comm. S. B.*, sub artt. 159 – 230, Bologna – Roma, 2003, n. 170.

ponente di ordine soggettivo, e cioè la conoscenza da parte del creditore che l'obbligazione è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, *“tale limitazione soggettiva non è ovviamente operante per quanto riguarda le obbligazioni di origine non negoziale, le quali prescindono da una manifestazione di volontà del creditore; per tali obbligazioni, dunque, deve farsi riferimento alla oggettiva natura del credito per stabilire la legittimazione del creditore ad aggredire i beni vincolati nel fondo patrimoniale, posto che l'assunzione dell'obbligazione non discende dalla volontà delle parti”*<sup>13</sup>.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità; difatti, la Corte di cassazione nella sentenza del 18 luglio 2003, n. 11230<sup>14</sup> ha affermato che *“(...) il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma (secondo un orientamento già espresso nella citata sentenza di questa Suprema Corte n. 1412 del 1941 in relazione all'istituto dotale) nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo. Né può indurre a diverse conclusioni il rilievo che il requisito soggettivo della conoscenza della estraneità del debito da parte del creditore non potrebbe riguardare le obbligazioni risarcitorie: ed invero la formulazione della norma in esame rende evidente che il legislatore ha inteso precludere ai creditori che al momento del sorgere dell'obbligazione erano a conoscenza di detta estraneità di soddisfarsi sui beni del fondo, ma non imporre quale ulteriore requisito in positivo l'effettiva conoscenza da parte degli stessi della corrispondenza del credito alle esigenze del nucleo. Ciò vale a dire che la disposizione in discorso tende a temperare il principio della inespropriabilità a tutela dell'affidamento dei creditori, escludendo che coloro che abbiano avuto consapevolezza della estraneità del credito vantato possano soddisfarsi sui beni del fondo, e non limitare la possibilità di aggredire detti beni da parte dei soggetti titolari di crediti obiettivamente riconducibili alle necessità familiari, e per questo meritevoli di tutela”*.

Può quindi concludersi affermando che alla luce del prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale i beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti derivanti da fatto illecito solo nel caso in cui la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio (*id est* il fatto generatore del debito) abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (si tratti, cioè, di un fatto generatore del debito posto in essere dal coniuge perché “vantaggioso” per la famiglia).

Spetterà pertanto al Giudice di merito valutare se l'atto compiuto dal coniuge (*id est* il fatto generatore del debito per fatto illecito) abbia o no un'effettiva e diretta connessione con le esigenze della famiglia, le quali non andranno considerate solo in una funzione di mero vantaggio economico, ma in una prospettiva più ampia, comprensiva di tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo del nucleo familiare e al potenziamento delle capacità lavorative dei suoi componenti.

Ebbene, al fine di chiarire meglio tale concetto è senza dubbio utile riportare quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8991 del 5 giugno 2003 in cui si afferma che *“(...) il principio di inopponibilità del vincolo di destinazione sui beni del fondo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia si estende alle obbligazioni non derivanti da contratto, sempre che attengano ai bisogni della famiglia; quelle aventi titolo non negoziale possono riguardare tali bisogni solo in quanto ab-*

<sup>13</sup> In questi termini P. G. DEMARCHI ALBENGO, *op. cit.*, 296, il quale Autore dimostra così di condividere l'interpretazione già manifestata da AULETTA, *Il fondo patrimoniale Artt.167-171 in Il Codice Civile Commentato* diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1992, 325.

<sup>14</sup> In senso conforme si veda anche Cass., sez. I, 5 giugno 2003, n. 8991; Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998. Per la giurisprudenza di merito in senso conforme cfr. App. Potenza 14 aprile 2000, poi confermata dai Giudici di legittimità con la sentenza n. 11230 del 2003. In senso contrario si segnala la sentenza di merito del Tribunale di Sanremo del 29 ottobre 2003 (in *Diritto e Giustizia*, 2004, 2, 93), secondo cui l'art. 170 c.c. si riferirebbe alle sole obbligazioni da contratto e non anche a quelle per fatto illecito, le quali, pertanto, non troverebbero il limite dell'inespropriabilità ivi previsto; tuttavia, si è già detto come tale ultimo orientamento interpretativo sia minoritario in quanto in contrasto con il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale sopra richiamato.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

biano funzione restitutoria, compensativa o contributiva in relazione ad un atto o fatto che abbia incrementato le disponibilità economiche familiari o abbia soddisfatto un'esigenza di vita della famiglia, mentre le obbligazioni risarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo di sanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione. Si precisa al riguardo che solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia il fondo potrebbe rispondere nei limiti del vantaggio (...). Nella fattispecie ivi esaminata i Giudici di legittimità hanno, pertanto, escluso l'espropriabilità dei beni del fondo patrimoniale "atteso che al danno che" il coniuge-debitore "è stato chiamato a risarcire non corrisponde alcun vantaggio per la famiglia e che l'obbligazione risarcitoria è sorta per aver egli violato un interesse giuridicamente tutelato, senza alcun collegamento con le esigenze del nucleo".

### 3. L'adozione di misure cautelari aventi ad oggetto i beni del fondo patrimoniale.

Le considerazioni da ultimo svolte in punto di (im)pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale necessitano, tuttavia, di alcune precisazioni con specifico riferimento alla diversa (ma connessa) questione relativa alla possibilità di sottoporre a misure cautelari tali beni.

In particolare, la questione riguarda, principalmente, la possibilità o meno di disporre il sequestro conservativo dei beni del fondo patrimoniale; trattasi, cioè della misura cautelare volta a "conservare" la garanzia patrimoniale del debitore a fronte di responsabilità di tipo civile. Si ricorda che tale è sia la misura cautelare del sequestro conservativo disciplinata dall'art. 671 c.p.c., sia quella del sequestro conservativo disciplinata dall'art. 316 c.p.p., poiché anche il sequestro conservativo disposto nell'ambito del processo penale (richiamando quello del processo civile) è "posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità del reo per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell'espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie)"<sup>15</sup>.

Ciò posto, in questa sede occorre segnalare che la giurisprudenza sembrerebbe escludere la possibilità di disporre il sequestro conservativo dei beni del fondo patrimoniale a garanzia di crediti conosciuti come estranei ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c. In altri termini, poiché sia la disciplina del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., sia quella del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. (che riprende la formula adottata dall'art. 671 c.p.c.), consentono il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore e delle somme di denaro e cose a lui dovute, "nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento", ne conseguirebbe che l'impossibilità (ex art. 170 c.c.) di agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale in ragione dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia si estenderebbe anche al sequestro conservativo, minandolo alla base nei suoi presupposti di operatività. Varrebbe quindi il binomio impignorabilità (ex art. 170 c.c.) - insequestrabilità (in tal senso cfr., tra le altre, Tribunale di Bari, sez. riesame, 31 marzo 2008).

Ed in verità, tale impostazione sembrerebbe essere confermata anche dalla Corte di cassazione, la quale distingue tra: i) sequestro conservativo (ex artt. 671 c.p.c. e 316 c.p.p.), volto a conservare la garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità civili, per il quale varrebbe il binomio (im)pignorabilità (ex art. 170 c.c.) - (in)sequestrabilità dei beni del fondo patrimoniale; ii) ed il sequestro preventivo di cui all'art. 321 ss. c.p.p., per il quale, inve-

<sup>15</sup> In questi termini cfr. Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2010, n. 6290.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

ce, non assumerebbero alcuna rilevanza, ai fini della sua adozione, peculiari regimi di impignorabilità previsti dalle leggi civili (quale è l'art. 170 c.c.).

In questi termini si segnala, da ultimo, tra le altre, la sentenza della Corte di cassazione, sez. III (pen.) del 16 febbraio 2010, n. 6290, in cui, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali conformi<sup>16</sup>, la Suprema Corte opera una distinzione chiara tra il sequestro conservativo (previsto nel processo civile e nel processo penale) ed il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*, il quale ultimo, avendo “finalità preventive dirette alla confisca”, può benissimo avere ad oggetto anche i beni del reo costituiti nel fondo patrimoniale, non esistendo “alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione”. In particolare, la Suprema Corte afferma che “la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca non è esclusa dal fatto che trattasi di confisca per equivalente, poiché l'assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili «per equivalente» non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell'intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell'appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo”.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

Tuttavia, la stessa Suprema Corte, nell'affermare l'assoggettamento senza limiti dei beni del fondo al sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*, sembrerebbe invece confermare, sia pur implicitamente, l'impostazione interpretativa prima descritta in merito al sequestro conservativo, ossia l'impossibilità di disporre la (diversa) misura cautelare del sequestro conservativo sui beni del fondo patrimoniale a garanzia di crediti estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi di crediti per i quali non è possibile agire in via esecutiva *ex art. 170 c.c.*

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

#### 4. Considerazioni conclusive.

Può quindi concludersi affermando che i beni costituiti in fondo patrimoniale non dovrebbero essere aggredibili per il soddisfacimento di eventuali debiti da fatto illecito, salvo che – sulla base di una valutazione rimessa al Giudice di merito da effettuarsi, comunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati – il fatto generatore di tale debito extracontrattuale sia direttamente ed immediatamente inerente alle esigenze della famiglia, nel senso, cioè, che sia ravvisabile una diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia; solo in tal caso, infatti, i beni del fondo potrebbero essere chiamati a rispondere nei limiti di tale vantaggio conseguito dal nucleo familiare. Tale impostazione interpretativa, alla luce dei precedenti giurisprudenziali prima richiamati, dovrebbe valere per tutte le ipotesi di obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, ivi incluse anche le obbligazioni relative a sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo o penale<sup>17</sup>.

Occorre inoltre far presente che i beni del fondo patrimoniale potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo, sia in presenza di obbligazioni risarcitorie per illeciti civili, sia in presenza di obbligazioni risarcitorie (a titolo di risarcimento danni a favore della parte civile o di pene pecuniarie e spese processuali) per illeciti penali, solo nel caso in cui il credito a garanzia del quale viene richiesta la misura cautelare sia un credito avente una natura oggettivamente non estranea ai bisogni della famiglia; deve cioè trattarsi di un credito per il quale sia possibile agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale (*ex art. 170 c.c.*) sulla base dei criteri poco sopra indicati (*id est* deve potersi ravvisare un nesso di inerenza diretta ed immediata tra il danno provocato e il vantaggio per la famiglia). Si ri-

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

<sup>16</sup> Tra le altre, Cass., 2 maggio 2007, n. 16658; Cass., 27 giugno 2007, n. 29940.

<sup>17</sup> O per lo meno così sembrerebbe doversi intendere quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza della sez. III (pen.) del 16 febbraio 2010, n. 6290, prima riportata, anche se, come ricordato, la stessa Suprema Corte in precedenza si era espressa nel senso dell'esclusione con la sentenza n. 8991 del 5 giugno 2003.

corda che la prova circa l'assenza di tale presupposto per la sequestrabilità incombe sempre in capo ai coniugi che si oppongono al sequestro.

Deve invece ritenersi che sui beni del fondo patrimoniale, in caso di una eventuale responsabilità penale, possa essere disposta senza limiti la diversa misura del sequestro preventivo (funzionale alla confisca per equivalente).

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

Infine, occorre accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (ex art. 2901 c.c.) su iniziativa di creditori, per crediti (sempre da fatto illecito) giudizialmente accertati dopo la costituzione del fondo patrimoniale.

A tal riguardo si ricorda che al fine di promuovere un'eventuale azione revocatoria del fondo patrimoniale è anzitutto necessaria l'esistenza di un credito (sia pur "litigioso") e, nel caso di crediti non negoziali, è senza dubbio necessario che sia intervenuta una sentenza (anche non definitiva) che abbia accertato l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria/restitutoria.

Ciò posto, il creditore procedente, ai fini della revocatoria, dovrebbe poi fornire la prova della dolosa preordinazione (*consilium fraudis*), cioè che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata strumentale all'elusione delle prevedibili conseguenze di successive esposizioni debitorie. Ebbene gli elementi indiziari che la giurisprudenza di legittimità ritiene rilevanti ai fini di tale prova (presuntiva) sono: *i*) il progressivo aumento della complessiva esposizione debitoria dei coniugi; *ii*) la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito allorché il matrimonio era stato contratto da diversi anni; *iii*) ed i figli erano economicamente autosufficienti. Difatti, come ricordato, secondo i Giudici di legittimità solo in presenza di elementi di tal genere (o similari) sarebbe possibile presumere che lo scopo del fondo patrimoniale, anziché essere l'accantonamento di un patrimonio per i futuri bisogni della famiglia, sia invece quello di eludere le prevedibili conseguenze delle progressive esposizioni debitorie che i coniugi avrebbero intenzione di contrarre ovvero di cagionare con il proprio comportamento successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale.